

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO AL FONDO DI CONTROGARANZIA DI FIN.PROMO.TER S.C.P.A.

PARTE I DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "*Fondo*", indica il Fondo interconsortile di controgaranzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso Fin.promo.ter s.c.p.a.
- b) "*Comitato*" indica l'organo di Fin.promo.ter s.c.p.a. competente a deliberare in materia di concessione della controgaranzia a valere sul *Fondo*.
- c) "*Controgaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia*;
- d) "*Cogaranzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai *Confidi* soci, agli *Altri fondi di garanzia* ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione Europea o da essa cofinanziati;
- e) "*PMI*" indica le micro, piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*; al riguardo si precisa che:
 - a) i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, sono attualmente definite;
 - "*Medie imprese*": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
 - "*Piccole imprese*": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
 - "*Microimprese*": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 - b) per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del *Fondo* e valutate tali sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti Disposizioni Operative;
- f) "*Consorti*": indica i consorzi e le società consortili tra PMI di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n.317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani. In particolare:
 - per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli valutati tali sulla base dei criteri contenuti nella parte IV delle presenti Disposizioni operative;

- le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;
- g) “*Confidi*” indica i Confidi soci di Fin.promo.ter s.c.p.a.;
- h) “*Investimenti*” indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare o già effettuati (non antecedenti più di 3 mesi rispetto alla data di delibera della Banca e 6 mesi dall’erogazione del finanziamento) nel territorio nazionale.;
- i) “*Investimenti materiali*” indica tutti gli elementi che rientrano nell’attivo patrimoniale sotto tale voce e soggetti ad ammortamento;
- j) “*Investimenti immateriali*” indica tutti gli elementi che rientrano nell’attivo patrimoniale sotto tale voce e soggetti ad ammortamento;
- k) “*Finanziamenti a breve termine*” indica i finanziamenti con durata non superiore ai 18 mesi;
- l) “*Finanziamenti a medio- lungo termine*” indica i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi e non superiore a 15 anni;
- m) “*Soggetti beneficiari finali*” indica le PMI e i Consorzi, ubicati sul territorio italiano e operanti nei settori economici ammissibili alla garanzia del *Fondo* di cui al paragrafo 2.1 della Parte II;
- n) “*Soggetti finanziatori*” indica i soggetti che effettuano l’operazione finanziaria a fronte della quale è richiesta la controgaranzia del *Fondo*;
- o) “*Start up*” indica le PMI che risultano iscritte nel Registro delle Imprese e/o che hanno iniziato la propria attività nei 12 mesi antecedenti alla data di erogazione del finanziamento;
- p) “*Tasso di riferimento*” indica il tasso comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni. (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html);
- q) “*Operazioni di consolidamento*” le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture, castelletto di sconto e altre forme tipiche di finanziamento a breve termine), di qualunque durata, accordate dal medesimo soggetto finanziatore ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
- r) “*Impresa femminile*”: le PMI di cui all’art.2 comma 1 lettera a), della legge 25 febbraio 1992 n.215 e successive modifiche ed integrazioni, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne;
- s) “*Impresa giovanile*”: le PMI definite dalla Legge n. 95/95 (ex legge n. 44/86), ossia le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni; le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni; le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell’organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni; i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.

PARTE II

MODALITA' DI ACCESSO ALLA CONTROGARANZIA

A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI E OPERAZIONI AMMISSIBILI PERCENTUALI DI COPERTURA

1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la controgaranzia i *Confidi*.

2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* così come definite dalla normativa europea, i *Consorti* operanti nei settori di cui alle classi C, D, E, F, G, H (con l'esclusione dei codici 49.1-2-31-39-5 e 51), I, J, K (esclusivamente i codici 66.19.2 e 66.2) L, M, N, P, Q, R e S della Classificazione Ateco 2007.

2.2. I soggetti beneficiari finali devono:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o agli ordini e/o albi professionali ovvero essere titolari di partita Iva ed essere iscritti alla gestione separata INPS di previdenza;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti Disposizioni Operative.

3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

3.1. E' ammissibile alla controgaranzia qualsiasi operazione finanziaria (comprese le operazioni di leasing) direttamente finalizzata all'attività di impresa. Per i finanziamenti a medio - lungo termine la durata massima della controgaranzia è di 120 mesi.

4. MISURA MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE

4.1. **Copertura massima delle operazioni** – La controgaranzia può essere concessa in misura non superiore al 90% dell'ammontare garantito dai *Confidi* per ciascuna operazione.

4.2. **Copertura massima della perdita** – Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la controgaranzia copre fino al 90% della somma versata a titolo definitivo dai *Confidi* ai soggetti finanziatori, anche a copertura di eventuali interessi, contrattuali e di mora, e spese legali, giudiziali e stragiudiziali.

4.3. **Copertura massima della garanzia dei Confidi** – La controgaranzia può essere accordata a condizione che i *Confidi* abbiano garantito una quota non superiore al 70% dell'ammontare di ciascuna operazione, fatta eccezione per le "imprese femminili" e "imprese giovanili" per cui la copertura massima può essere innalzata all'80%.

4.4. **Quantificazione della perdita** – Fermo quanto disposto nei precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, se sull'operazione garantita dal *Fondo* è stata acquisita altra garanzia personale, reale, assicurativa, bancaria o finanziaria, anche a valere su fondi o misure agevolative di carattere pubblico, il *Fondo* potrà essere attivato solo successivamente all'escussione di tutte le altre coperture di cui sopra. L'importo richiesto in liquidazione dovrà corrispondere con la quota residua non coperta dalle altre forme di garanzia acquisite precedentemente. Tale attestazione sarà inserita nel modulo di richiesta di liquidazione perdita e l'eventuale

accertamento della violazione del medesimo requisito costituirà causa di inefficacia della controgaranzia

B. AUTORIZZAZIONE DEI CONFIDI A CERTIFICARE IL MERITO DI CREDITO DELLE IMPRESE CONSORZIATE

Su espressa richiesta, i Confidi che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, possono essere abilitati a certificare che i *soggetti beneficiari finali* risultano economicamente e finanziariamente sani. La capacità di valutazione del merito creditizio viene valutata da Finpromoter sulla base dei criteri di seguito riportati.

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONFIDI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DEL MERITO DI CREDITO

La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti parametri e, sulla base dei valori "ottimali" indicati, viene assegnato al confidi un punteggio:

PARAMETRI RIFERITI ALL' ULTIMO BILANCIO APPROVATO		VALORE	PUNTI
A)	Avvio dell'operatività del confidi (Nel caso di fusione si considera l'anzianità media dei confidi oggetto di operazioni di fusione. Nel caso di incorporazione si considera l'anzianità del confidi incorporante.)	$A \geq 15$ anni	3
		$10 \text{ anni} \leq A < 15 \text{ anni}$	2
		$5 \text{ anni} \leq A < 10 \text{ anni}$	1
		$A < 5$ anni	0
B)	Indice di solidità patrimoniale B1 = patrimonio di vigilanza/garanzie in essere del confidi per i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385; B2 = patrimonio netto + passività operative */ garanzie in essere del confidi per i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385. <i>* elenco esemplificativo e non esaustivo di passività operative: Fondi rischi per garanzie prestate, Fondi rischi su crediti, Depositi cauzionali soci.</i>	$B \geq 10\%$	3
		$8\% \leq B < 10\%$	2
		$6\% \leq B < 8\%$	1
		$B < 6\%$	0
C)	Revisione o Certificazione del bilancio	C = revisione	2
		C = certificazione	3
D)	Rapporto: (dati relativi agli ultimi 5 esercizi) perdite (uscite monetarie – recuperi) relative a operazioni garantite dal Confidi * / Volume garanzie concesse dal Confidi <i>* le perdite si riferiscono alle pratiche deliberate negli ultimi 5 esercizi e non comprendono quindi eventuali esborsi, avvenuti nel periodo di riferimento, ma relativi ad operazioni deliberate precedentemente.</i> Nel caso di Confidi provenienti da fusione o che non abbiano disponibili i dati per tale arco temporale: l'indicatore può essere calcolato sugli ultimi 3 esercizi . Per i soggetti interessati da fusioni avvenute da meno di 3	$D \leq 0,50\%$	6
		$0,50\% < D \leq 0,80\%$	4
		$0,80\% < D \leq 1\%$	2
		$D > 1\%$	0

	anni l'indicatore viene calcolato come sommatoria dei dati del confidi risultante da fusione e dei dati dei singoli confidi per il periodo ante fusione fino al terzo anno antecedente la data di presentazione della richiesta di autorizzazione.		
E)	Numero imprese associate	$E \geq 2.500$	3
		$1.000 \leq E < 2.500$	2
		$300 \leq E < 1000$	1
		$E < 300$	0
F)	Volume affidamenti garantiti negli ultimi due esercizi (trattasi di volume degli affidamenti bancari)	$F \geq 40$ Milioni	3
		$25 \text{ Milioni} \leq F < 40 \text{ Milioni}$	2
		$10 \text{ Milioni} \leq F < 25 \text{ Milioni}$	1
		$F < 10 \text{ Milioni}$	0
G)	Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche (Convenzioni effettivamente operative)	$G \geq 5$	2
		$2 \leq G < 5$	1
		$G < 2$	0
H)	Rapporto : (dati relativi agli ultimi 3 esercizi) volumi garanzie concesse dal Confidi su affidamenti a medio – lungo termine / volume garanzie concesse dal Confidi	$H \geq 40\%$	3
		$30\% \leq H < 40\%$	2
		$20\% \leq H < 30\%$	1
		$H < 20\%$	0
I)	Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	$I \geq 200$	2
		$100 \leq I < 200$	1
		$I < 100$	0

Al punteggio totale vanno sommati punti nei seguenti casi:

PARAMETRI		PUNTI
Ambito di operatività almeno regionale: Ubicazione imprese socie, da verificare sulla base dello statuto		2
Certificazione di qualità	SI	1
	NO	0
Maggiorazione automatica per: > I confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385.		2
Rettifiche di valore/sofferenze totali (cassa + firma) Per i soli confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385.	< 50 %	0
	$\geq 50\%$	1

Il punteggio totale per confidi può pertanto variare tra un massimo di 34 punti (per i confidi 107) o 31 punti (per i confidi 106) e un minimo di 4 punti (per i confidi 107) o 2 (per i confidi 106); i confidi sono suddivisi nelle tre seguenti fasce di valutazione:

Punteggio totale	Valutazione
$X \geq 24$	FASCIA 1 (Proposta positiva al Comitato)
$16 \leq X < 24$	FASCIA 2 (da valutare caso per caso anche sulla base dell'esperienza operativa maturata con il Fondo)
$X < 16$	FASCIA 3 (Proposta negativa al Comitato)

2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

21. **Modulo di richiesta** – Le richieste di autorizzazione alla certificazione del merito del credito devono essere inoltrate a Finpromoter sul modello di cui all'allegato 7, sottoscritto in originale dal legale rappresentante del Confidi e compilato in ogni sua parte con i dati riferiti all'ultimo bilancio approvato. Sono improcedibili le richieste non conformi al suddetto modulo e non sottoscritte con timbro e firma autografa. I Confidi sono tenuti a trasmettere a Finpromoter, entro il 30 settembre di ogni anno, la suddetta richiesta.
22. **Termine per la delibera di Finpromoter** – Le richieste di autorizzazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate nel primo Comitato successivo alla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
23. **Comunicazione dell'esito delle richieste di autorizzazione** – Fin.promo.ter comunica in forma scritta (via posta raccomandata o posta elettronica certificata) la concessione dell'autorizzazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 15 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

C. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

1. RICHIESTE DI AMMISSIONE

1.1. Termini di presentazione delle richieste

- a. La richiesta di ammissione deve essere inviata a Fin.promo.ter entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.
- b. E' consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera delle operazioni da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso i Confidi devono comunicare la data di delibera della concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato. Il Confidi deve comunicare a Finpromoter l'erogazione del finanziamento entro 6 mesi dalla data di delibera del Comitato. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini, la delibera di concessione del Comitato decade.

1.2. **Modulo di richiesta** – Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (raccomandata a/r, posta elettronica certificata, flusso Galileo o applicativo web) a Fin.promo.ter sul modulo di richiesta di cui all' Allegato 1 delle presenti disposizioni operative.

1.3. **Presentazione di più richieste di ammissione per una stessa impresa** – Sono ammesse più richieste di controgaranzia da parte della stessa impresa purché complessivamente rientranti nei parametri e nei limiti previsti dalle presenti Disposizioni operative In tali parametri e in tali limiti devono rientrare anche le concessioni di posizioni collegate e/o a rischio unico.

1.4. **Finanziamenti sotto forma di scoperti di conto corrente e anticipi su operazioni commerciali su c/c (sbf, anticipi su fatture italia/estero, anticipo import ed export, linee promiscue)**

Per tali operazioni la durata della controgaranzia non potrà superare i 18 mesi, anche se la concessione bancaria dovesse superare tale durata, e la relativa data di scadenza dovrà essere indicata dal *Confidi* nell'Allegato 1, pag.4, riga 10.

1.5. **Operazioni di spostamento a medio-lungo delle passività a breve o modifica di posizioni a medio-lungo termine**

Non sono ammesse nuove richieste di controgaranzia a fronte di operazioni relative a consolidamento di passività, di importo di finanziamento bancario superiore a € 50.000, il cui ammontare superi complessivamente il 20% della esposizione raggiunta dal Confidi con le altre controgaranzie in essere.

Nel modulo di richiesta, o con allegato a parte, dovrà essere indicato:

- dei singoli finanziamenti a breve da estinguere attraverso l'operazione di consolidamento, l'importo, la tipologia e il tasso di interesse finora praticato;
- della nuova operazione di consolidamento, il tasso di interesse relativo e le eventuali garanzie acquisite (reali e/o personali).

1.6. **Inefficacia** - La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che i *Confidi* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale sulla base della documentazione fornita dall'impresa beneficiaria.

2. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 2.1. **Comunicazione del numero di posizione** – Fin.promo.ter assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo che risulterà evidenziato sull'elenco delle pratiche ammesse alla controgaranzia, inoltrato ai *Confidi* dopo la delibera del *Comitato*.
- 2.2. **Termine per la delibera di Fin.promo.ter** - Le richieste di ammissione, complete dei dati e delle attestazioni previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato* nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 3 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa, salvo giustificati motivi che impediscano il rispetto di tale termine.
- 2.3. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora Fin.promo.ter nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 2.4. **Rigetto delle richieste di ammissione** – Gli uffici di Finpromoter dichiarano l'improcedibilità e la decadenza d'ufficio delle richieste relativamente alle quali i dati previsti nel modulo di cui all'Allegato1, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano a Fin.promo.ter entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta stessa.
- 2.5. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Fin.promo.ter comunica in forma scritta (via posta ordinaria, raccomandata o posta elettronica certificata) ai *Confidi*, l'ammissione al *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 15 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.
- 2.6. **Disponibilità**- L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di un patrimonio di vigilanza sufficiente a sostenere le nuove erogazioni. Per ogni finanziamento ammesso dovrà essere disponibile capitale libero pari almeno al 6% (sei per cento) dell'importo, in linea capitale, inizialmente contro garantito e ponderato secondo le percentuali stabilite dalle Disposizioni di Vigilanza per la misurazione del rischio di credito. Il capitale assorbito da ogni operazione è periodicamente rideterminato in funzione della riduzione per ammortamento delle operazioni controgarantite, tenendo conto degli importi dei finanziamenti contabilizzati a sofferenza. Finpromoter comunica tempestivamente ai *Confidi* l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Finpromoter comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
- 2.7. **Durata della garanzia** - La controgaranzia ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato*, o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della controgaranzia, e cessa di ogni valenza alla data di scadenza del finanziamento indicata nell'Allegato 1, pag.4, riga 10, ad eccezione di quanto riportato nella Parte II lett. D punti 1.1 e 1.2.
- 2.8. **Inefficacia** -
 - a) **per finanziamenti relativi a mutui chirografari e/o a rimborsi rateali**

Ferme le ipotesi di cui al punto 1.6 che precede, la controgaranzia non è efficace qualora all'atto della revoca risulti ancora una rata non pagata nei primi 9 mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento (periodo di franchigia). Nel caso in cui il contratto di finanziamento preveda un periodo di preammortamento, i 9 mesi di franchigia avranno

inizio dal primo giorno successivo alla fine del periodo di preammortamento. Nel caso in cui venga richiesta dal Confidi la sospensione del pagamento delle rate, già autorizzata dalla Banca, e la stessa dovesse ricadere nei primi 9 mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento, sarà conseguentemente da considerare sospeso anche il periodo di franchigia. La franchigia inizierà nuovamente a decorrere, per il tempo residuo fino alla scadenza, dal primo giorno successivo al periodo di sospensione delle rate

b) per tutte le altre concessioni diverse da quelle di cui al punto a)

Ferme le ipotesi di cui al punto 1.6 che precede, la controgaranzia non è efficace qualora la revoca dell'affidamento avvenga entro 3 mesi dalla data della concessione bancaria. Nel caso di operazioni di scoperto di c/c e assimilate, tale periodo di franchigia si applica esclusivamente ai primi due rinnovi.

2.9. **Richiesta di variazione-** Ai fini della conferma della controgaranzia i soggetti richiedenti devono presentare, per ogni operazione ammessa, a pena di inefficacia della controgaranzia e comunque entro il termine massimo di 60 giorni da quando a loro conoscenza, richiesta di conferma della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:

- delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
- dell'importo e/o della durata dell'operazione;
- delle eventuali altre garanzie che assistono l'operazione;
- della titolarità dei soggetti beneficiari finali, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

La controgaranzia rimane efficace qualora i soggetti beneficiari finali perdano, nel corso dell'operazione finanziaria, il requisito di "Soggetto beneficiario finale", verificato preventivamente al momento della richiesta di controgaranzia.

Le suddette richieste di variazione dovranno essere preventivamente valutate da Finpromoter e quindi approvate dal *Comitato*.

A tutte le richieste di conferma della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo C punto 1 per le richieste di ammissione.

2.10. **Conservazione della documentazione** - I *Confidi* devono conservare tutta la documentazione sulla base della quale è presentata la richiesta di ammissione al *Fondo* e renderla disponibile su richiesta di Fin.promo.ter.

3. CONTROLLI

Su delibera del *Comitato*, possono essere disposti accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i *Confidi* e presso i soggetti beneficiari, finalizzati alla verifica dei dati e dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa la controgaranzia.

D. ATTIVAZIONE DEL FONDO¹

1. COMUNICAZIONE DI INADEMPIMENTO

1.1. **Comunicazione delle Rate insolute** - I *Confidi* devono comunicare immediatamente, e comunque entro il termine massimo di 60 giorni da quando ricevono comunicazione scritta da parte dalla banca o ne vengono a conoscenza attraverso eventuali flussi di ritorno informatici, a Fin.Promo.Ter. in forma scritta (raccomandata a/r, posta elettronica certificata o applicativo web)l'esistenza di rate insolute utilizzando il modulo di cui all'Allegato 4 (tra

¹ Fino a revisione delle modalità di funzionamento della controgaranzia, il flusso Galileo non sostituisce le modalità di attivazione del Fondo previste dal presente paragrafo.

le esposizioni scadute deteriorate rientrano quelle che hanno rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni).

- 1.2. **Comunicazione di Inadempimento** - I *Confidi* devono comunicare immediatamente, e comunque entro il termine massimo di 60 giorni da quando ricevono comunicazione scritta dalla banca, a Fin.Promo.Ter. in forma scritta (raccomandata a/r, posta elettronica certificata o applicativo web) l'inadempimento dei soggetti beneficiari finali, intendendosi per inadempimento la risoluzione o revoca del finanziamento intervenuta da parte dell'istituto finanziatore. Tale comunicazione dovrà essere inviata unitamente al modulo di cui all'Allegato 5 e alla lettera di risoluzione o revoca.

Se alla data di scadenza del finanziamento (Parte II, lettera C punto 2.7) non fosse pervenuta segnalazione di inadempimento da parte della banca, i *Confidi*:

- a) nei finanziamenti sotto forma di scoperto di conto corrente, dovranno dare comunicazione (via posta elettronica certificata o raccomandata) dell'avvenuta risoluzione o revoca a Fin.Promo.Ter. entro i 90 giorni successivi alla scadenza indicata nell'Allegato 1, pag. 4, riga 10. (Per l'eventuale rinnovo delle concessioni vale la normativa per la richiesta della controgaranzia).
 - b) nei finanziamenti con rimborso a rate, dovranno segnalare l'esistenza di insoluti entro 90 giorni dalla data di scadenza del finanziamento indicata nell'Allegato 1, pag. 4, riga 10.
- 1.3. **Comunicazione di Passaggio a Sofferenza** - I *Confidi* devono comunicare immediatamente, e comunque entro il termine massimo di 60 giorni da quando ricevono comunicazione scritta dalla banca, o ne vengono a conoscenza attraverso eventuali flussi di ritorno informatici, a Fin.Promo.Ter. in forma scritta (raccomandata a/r, posta elettronica certificata o applicativo web) il passaggio a Sofferenza attraverso il modulo di cui all'Allegato 6 .
- 1.4. **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** - Alle richieste di attivazioni del Fondo si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nella Parte II, lettera C ai paragrafi 1 e 2 per le richieste di ammissione alla controgaranzia.

2. LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

- 2.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** – Le procedure (diffida di pagamento, precetto, decreto ingiuntivo ecc.) devono essere avviate dal *Confidi* o dalla Banca entro 18 mesi dalla data di inadempimento.
- 2.2. **Termine di arrivo della richiesta** - La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a Fin.Promo.Ter. sul modulo di cui all'Allegato 3 delle presenti disposizioni operative:
- 2.2.1. entro 3 mesi dalla data di versamento a titolo definitivo e solutorio effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, e solo dopo che siano state concluse le procedure di recupero;
 - 2.2.2. Nel caso di versamento della somma richiesta dall'istituto finanziatore, e di avvio delle procedure di recupero da parte di quest'ultimo, la richiesta di liquidazione perdita deve arrivare entro 3 mesi dalla data di chiusura delle azioni di recupero comunicata dalla banca;
 - 2.2.3. Nel caso di versamento della somma richiesta dall'istituto finanziatore, e di surroga del *Confidi* per le proprie ragioni di credito e di avvio delle procedure di recupero da

parte di quest'ultimo entro 9 mesi dalla surroga, la richiesta di liquidazione perdita deve arrivare entro 3 mesi dalla data di chiusura delle azioni di recupero.

Alla richiesta di rimborso devono essere allegati:

- 1) copia della contabile di addebito e copia della lettera di revoca della banca;
- 2) fotocopia della lettera dell'Istituto con la quale dichiara di aver agito contro il debitore e gli eventuali garanti senza esito o corrispondenza di analogo contenuto;
- 3) fotocopie di eventuali Decreti ingiuntivi richiesti dai Confidi;
- 4) altra documentazione eventuale, comprovante l'impossibilità del recupero (debitore e/o garanti non rintracciabili, informazioni di agenzie negative, ecc.);
- 5) dichiarazione del legale rappresentante che attesti:
 - a) la data dell'inadempimento;
 - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito. Per avvio delle procedure di recupero si intende: il decreto ingiuntivo, la diffida di pagamento, precetto o altra forma di intimazione ad adempiere;
 - c) l'importo considerato perdita definitiva al netto del capitale sociale e del deposito cauzionale, ove disponibile e, di eventuali altri versamenti effettuati dal debitore principale e/o dagli eventuali garanti, se esistono;
 - d) che la documentazione è veritiera;
 - e) che eventuali riparti da fallimento, o altri recuperi, compreso quanto di spettanza in caso di successiva cessione del credito da parte della banca, verranno restituiti a Fin.Promo.Ter.;
- 6) copia della delibera di concessione della garanzia del Confidi;
- 7) copia della documentazione comprovante la concessione del finanziamento (delibera banca, accredito ecc.) e copia dell' eventuale piano di ammortamento;
- 8) copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato i moduli di richiesta per l'ammissione alla controgaranzia.

2.3. **Istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita** - Alle richieste di liquidazione della perdita si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste nella Parte II, lettera C ai paragrafi 1 e 2 per le richieste di ammissione alla controgaranzia.

2.4. **Liquidazione della perdita** – nei limiti della copertura massima della perdita e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, il *Fondo* interviene in misura non superiore al 90% della somma considerata perdita definitiva (*importo versato a titolo definitivo x 90% meno quota sociale e deposito cauzionale, se esistente*).

2.5. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora:

- non sia verificata la rispondenza fra i dati forniti dal Confidi a Fin.Promo.Ter., nel modulo di richiesta, e quelli esibiti dall'impresa nel bilancio o in altra documentazione;
- non siano stati rispettati i termini previsti ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 ;
- qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei *Confidi*.

- 2.6. **Aggiornamento posizioni** – Nei casi previsti ai precedenti punti 1.3 e 2.2 i Confidi devono inviare a Fin.Promo.Ter. in forma scritta (via posta elettronica certificata o raccomandata) un aggiornamento semestrale circa l'andamento delle posizioni.

PARTE III
VERSAMENTI AL FONDO

1. Entro 3 mesi dalla delibera del *Comitato* di concessione della controgaranzia, i *Confidi* devono versare al *Fondo*, a pena di inefficacia, una commissione “una tantum” per spese di istruttoria e non rimborsabile, calcolata in termini di percentuale dell’importo garantito dal *Fondo*, pari a quanto indicato nella successiva tabella.

	Settori del Commercio, Turismo e Servizi			Altri settori		
	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Start-up	0,60%			0,90%		
Operazioni di consolidamento	2,05%	2,35%	2,75%	2,45%	2,90%	3,50%
Altre operazioni	0,45%	0,60%	1%	0,60%	0,90%	1,50%

PARTE IV

CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI

Si riportano di seguito i criteri per la valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione alla controgaranzia del *Fondo*. Il modello adottato è distinto per settore economico di appartenenza e in funzione del regime di contabilità (ordinaria e semplificata) a cui è sottoposto il *soggetto beneficiario finale*.

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati del *soggetto beneficiario finale* alla data di presentazione della richiesta di ammissione all'intervento del *Fondo*.

A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE)

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) la copertura degli oneri finanziari;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 80\%$
B) MEZZI PROPRI/TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 7\%$
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL/VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 8\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 80\%$	3
$50\% < \text{"A"} < 80\%$	2
$0 < \text{"A"} \leq 50\%$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 7\%$	3
$5\% < \text{"B"} < 7\%$	2
$0 < \text{"B"} \leq 5\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" ≥ 2	3
$2 > \text{"C"} \geq 1,5$	2
$1,5 > \text{"C"} \geq 1$	1
"C" < 1	0
"D" $\geq 8\%$	3
$8\% > \text{"D"} \geq 5\%$	2
$5\% > \text{"D"} \geq 3\%$	1
"D" $< 3\%$	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” PARI A 7 O 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

Anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA “1” proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione, nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA “2” da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; dell’eventuale progetto di investimento; nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3”
Qualsiasi livello se l’indice MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO < 5% in entrambi gli ultimi due bilanci approvati		OPERAZIONE NON AMMISSIBILE

I *Confidi* devono compilare ed inviare a Finpromoter la pagina 5 dell’Allegato 1 delle presenti disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del credit scoring; mentre non possono richiedere l’intervento del *Fondo* su operazioni rientranti nella fascia 3.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all’intervento del *Fondo* per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l’importo di € 150.000,00.

Nel caso l’impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ma abbia chiuso un solo esercizio, in relazione all’unico bilancio disponibile

verrà compilato il modello di valutazione. Se gli indici evidenzieranno il livello “C”, l’operazione non sarà ammissibile alla controgaranzia. In presenza dei livelli “A” e “B” l’operazione sarà proponibile per la controgaranzia, previa valutazione degli elementi previsti per la fascia 2.

In questo secondo caso le imprese possono essere ammesse all’intervento del Fondo per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l’importo di € 75.000,00.

Per le operazioni a favore di PMI costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’art.2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei ristorni, ai sensi dell’art.2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA OPERANTI NEI SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA E ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE).

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) la copertura degli oneri finanziari;
- D) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	$\geq 100\%$
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\geq 10\%$
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL/VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 8\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq 100\%$	3
$50\% < \text{"A"} < 100\%$	2
$0 < \text{"A"} \leq 50\%$	1
"A" ≤ 0	0
"B" $\geq 10\%$	3
$6\% < \text{"B"} < 10\%$	2
$0 < \text{"B"} \leq 6\%$	1
"B" ≤ 0	0
"C" ≥ 2	3
$2 > \text{"C"} \geq 1,5$	2
$1,5 > \text{"C"} \geq 1$	1
"C" < 1	0
"D" $\geq 8\%$	3
$8\% > \text{"D"} \geq 5\%$	2
$5\% > \text{"D"} \geq 3\%$	1
"D" $< 3\%$	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 7 O 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione, nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; dell'eventuale progetto di investimento; nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<u>FASCIA "3"</u> OPERAZIONE NON AMMISSIBILE
Qualsiasi livello se l'indice MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO < 5% in entrambi gli ultimi due bilanci approvati		

I *Confidi* devono compilare ed inviare a Finpromoter la pagina 6 dell'Allegato 1 delle presenti disposizioni operative per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del credit scoring; mentre non possono richiedere l'intervento del *Fondo* su operazioni rientranti nella fascia 3.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all'intervento del *Fondo* per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l'importo di € 150.000,00.

Nel caso l'impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ma abbia chiuso un solo esercizio, in relazione all'unico bilancio disponibile verrà compilato il modello di valutazione. Se gli indici evidenzieranno il livello "C", l'operazione non sarà ammissibile alla controgaranzia. In presenza dei livelli "A" e "B" l'operazione sarà proponibile per la controgaranzia, previa valutazione degli elementi previsti per la fascia 2.

In questo secondo caso le imprese possono essere ammesse all'intervento del Fondo per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l'importo di € 75.000,00.

Per le operazioni a favore di PMI costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art.2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei

soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;

- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei ristorni, ai sensi dell'art.2545-sexies del Codice Civile, e del "vantaggio cooperativo";
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio "Prestiti da soci".

C. FINANZIAMENTI RELATIVI A NUOVE IMPRESE

Si intendono per nuove le imprese che risultano iscritte nel Registro delle Imprese e/o che hanno iniziato la propria attività nei 12 mesi antecedenti alla data di erogazione del finanziamento.

Ai fini dell'ammissione al *Fondo* per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa non superiore a € 18.000,00, i confidi devono:

- compilare ed inviare a Finpromoter la sola relazione tecnica di cui all'allegato 2 se l'operazione è per esigenze di liquidità;
- compilare ed inviare a Finpromoter, ove possibile, l'allegato 2 completo (bilancio previsionale triennale e relazione tecnica) se l'operazione è a fronte di investimento.

Sono altresì ammessi all'intervento del *Fondo*, fino ad un controgarantito massimo complessivo per impresa di € 36.000,00, i finanziamenti concessi a fronte di investimento (l'importo dell'investimento non deve essere inferiore al 75% del finanziamento). Per tali operazioni i *Confidi* devono acquisire dall'impresa ed inviare a Finpromoter l'Allegato 2 delle presenti disposizioni operative.

D. OPERAZIONI RELATIVE AD IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA O FORFETTARIA, NON VALUTABILI SULLA BASE DEI DATI DI BILANCIO E AI PROFESSIONISTI

Per operazioni di importo massimo controgarantito complessivo per impresa non superiore a € 50.000,00 la valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dal *soggetto beneficiario finale*. Tali indici evidenziano rispettivamente:

- A) la copertura degli oneri finanziari (*);
- B) l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

(*). *L'importo relativo agli oneri finanziari lordi deve risultare da documenti contabili del soggetto beneficiario finale.*

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/ FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI : MOL/VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 2	3
2 > "A" ≥ 1,5	2
1,5 > "A" ≥ 1	1
"A" < 1	0
"B" ≥ 8%	3
8 % > "B" ≥ 5%	2
5% > "B" ≥ 3%	1
"B" < 3%	0

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 5
B	"X" PARI A 4 e 3
C	"X" < 3

La valutazione viene effettuata sui dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate dal *soggetto beneficiario finale*.

Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	FASCIA "1" proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione, nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	FASCIA "2" da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> della situazione contabile a data recente; dell'eventuale progetto di investimento; nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull'operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell'impresa; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;
Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA "3"* OPERAZIONE NON AMMISSIBILE

** Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in FASCIA “3” in presenza di perdite superiori al 5% del fatturato in entrambi gli ultimi due esercizi chiusi*

I *Confidi* devono compilare ed inviare a Finpromoter la pagina 9 dell’Allegato 1 per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del credit scoring; mentre non possono richiedere l’intervento del *Fondo* su operazioni rientranti nella fascia 3.

Nel caso l’impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ma abbia chiuso un solo esercizio, in relazione all’unica dichiarazione fiscale (modello “Unico”) disponibile verrà compilato il modello di valutazione. Se gli indici evidenzieranno il livello “C”, l’operazione non sarà ammissibile alla controgaranzia. In presenza dei livelli “A” e “B” l’operazione sarà proponibile per la controgaranzia, previa valutazione degli elementi previsti per la fascia 2.

Per le operazioni a favore di PMI costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’art.2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei ristorni, ai sensi dell’art.2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

E. MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO (COD. ATECO 2007: 49.4)

E 1) MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati dell’impresa evidenziando in particolare:

- A) l’indice di liquidità (current ratio);
- B) l’indice di rotazione dell’attivo circolante;
- C) la copertura degli oneri finanziari;
- D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

INDICE	VALORE “OTTIMALE”
A) ATTIVO CIRCOLANTE/ PASSIVO CIRCOLANTE	$\geq 80\%$
B) ATTIVO CIRCOLANTE /FATTURATO	$\leq 60\%$
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)/FATTURATO	$\geq 5\%$

Sulla base dei valori di riferimento indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
“A” ≥ 80%	3
50% < “A” < 80%	2
0 < “A” ≤ 50%	1
“A” < 0	0
“B” ≤ 60%	3
60% < “B” < 80%	2
80% ≤ “B” < 120%	1
“B” ≥ 120%	0
“C” ≥ 2	3
2 > “C” ≥ 1,5	2
1,5 > “C” ≥ 1	1
“C” < 1	0
“D” ≥ 5%	3
5% > “D” ≥ 3%	2
3% > “D” ≥ 1%	1
“D” < 1%	0

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” PARI A 7 O 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

anno 1	anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<p>FASCIA “1”</p> <p>Proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione, nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa.</p>
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<p>FASCIA “2”</p> <p>Da valutare caso per caso sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> della situazione di bilancio aggiornata a data recente; dell’eventuale progetto di investimento; nel caso di operazioni di durata superiore a 18 mesi, del rapporto tra ammontare della rata ipotetica annuale (calcolata al vigente <i>Tasso di riferimento</i> sull’operazione oggetto di richiesta di ammissione e sulle altre eventuali operazioni già garantite dal <i>Fondo</i>) e cash flow dell’impresa; di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento.

Livello B Livello C	Livello C Livello C	FASCIA “3”
Qualsiasi livello se l’indice “Mezzi Propri / Totale del Passivo” < 4% in entrambi gli ultimi due bilanci approvati		OPERAZIONE NON AMMISSIBILE

I Confidi devono compilare ed inviare a Finpromoter la pagina 7 dell’Allegato 1 per finanziamenti relativi ad imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del credit scoring; mentre non possono richiedere l’intervento del Fondo su operazioni rientranti nella fascia 3.

Nel caso l’impresa sia iscritta nel Registro delle Imprese da oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, ma abbia chiuso un solo esercizio, in relazione all’unico bilancio disponibile verrà compilato il modello di valutazione. Se gli indici evidenzieranno il livello “C”, l’operazione non sarà ammissibile alla controgaranzia. In presenza dei livelli “A” e “B” l’operazione sarà proponibile per la controgaranzia, previa valutazione degli elementi previsti per la fascia 2.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 possono essere ammesse all’intervento del *Fondo* per un importo massimo controgarantito complessivo per impresa che non superi l’importo di € 150.000,00.

Per le operazioni a favore di PMI costituite in forma cooperativa, si specifica quanto segue:

- il Margine Operativo Lordo (MOL) è calcolato al lordo dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”, cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- il cash flow è calcolato tenendo conto anche dei “ristorni”, ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, e del “vantaggio cooperativo”;
- i Mezzi Propri sono calcolati tenendo conto anche della voce di bilancio “Prestiti da soci”.

E 2) MODELLO DI VALUTAZIONE PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA O FORFETARIA

Per tali operazioni si fa riferimento a quanto disposto al precedente punto D.

In presenza di imprese collegate economicamente e/o giuridicamente, l’importo controgarantito complessivo non potrà comunque superare i limiti indicati ai precedenti punti A, B, C, D ed E. Qualora le domande presentate appartenessero a diverse tipologie (ordinaria, semplificata e/o nuova impresa) il limite applicabile sarà quello riferito alla tipologia con il limite più elevato.

Le presenti disposizioni operative trovano applicazione per le pratiche di ammissione inviate dai *Confidi* a partire dal 18 ottobre 2017.

Dalla stessa data cessano, a tutti gli effetti, tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.